



**COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI**  
Provincia di Avellino

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 68 Del 21-06-2019

**Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO, SANTA MARIA DEI MANGANELLI E SAN PIETRO, PERIODO GIUGNO E AGOSTO ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

|                          |                    |          |
|--------------------------|--------------------|----------|
| <b>GENTILE ANTONIO</b>   | <b>SINDACO</b>     | <b>P</b> |
| <b>DI BIASI GIOVANNI</b> | <b>VICESINDACO</b> | <b>P</b> |
| <b>DI PIETRO ELVIRA</b>  | <b>ASSESSORE</b>   | <b>P</b> |

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor GENTILE ANTONIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MUTASCIO ANNA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il D. Lvo n. 267 del 18/08/2000;

Visti i pareri resi, ai sensi degli Artt. 49, comma 1, e 191 del D. Lvo 267/2000:

- Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica \_\_\_\_\_
- Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile \_\_\_\_\_

**Premesso che:**

lo Statuto Comunale, ed in particolare l'art. 2 individua nel Comune il principale soggetto di promozione economica, sociale e culturale sul territorio;

le parrocchie e le associazioni ad esse collegate svolgono attività destinate direttamente alla popolazione sviluppandone i valori religiosi, di solidarietà e di comunità;

annualmente la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Guardia Lombardi, nella persona del Parroco Don Pasquale Riccio, in qualità di Presidente dei comitati feste religiose, organizza i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, Santa Maria dei Manganelli e San Pietro, con coinvolgimento e partecipazione di larga parte della comunità locale;

**Vista** la nota acquisita al prot. comunale in data 17.06.2019 al n. 2101, con cui il Parroco p. t. della Parrocchia S. Maria delle Grazie, Don Pasquale Riccio, ha chiesto la concessione di un contributo economico per lo svolgimento della sopracitate festività relative al corrente anno, in programma nei mesi di giugno e di agosto 2019;

**Richiamati:**

l'art. 118 comma 3 della Costituzione che stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

l'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente";

l'art. 2 comma 3 del vigente Statuto comunale che recita "Il Comune cura gli interessi generali e promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività;

l'art. 2 comma 6 del vigente Statuto comunale in cui è previsto che Il Comune agevola lo sviluppo culturale, e salvaguarda le tradizioni che rappresentano il patrimonio sociale della comunità;

l'art. 6, comma 9, del D. L. 78/2010 il quale pone un divieto assoluto da parte dell'Ente nell'effettuare spese di sponsorizzazione;

le Delibere n. 1076/2010 della Corte dei Conti – Sez. Controllo Lombardia, n. 46/2011 della Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, n.310/2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, le quali chiariscono che "il divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ed, inoltre devono ritenersi ammissibili, non configurando spese di sponsorizzazioni, del tutto vietate, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Tutto ciò in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti destinatari di risorse pubbliche";

**Preso atto che** i festeggiamenti religiosi di cui sopra rappresentano un momento di aggregazione religiosa e sociale, di rievocazione di tradizioni locali e crescita culturale della comunità e che in tali casi il sostegno anche di natura economica da parte dell'Ente non è finalizzato a promuovere l'immagine dell'Amministrazione Comunale, non costituendo pertanto spesa di sponsorizzazione, del tutto vietata, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, ma, al contrario attraverso tali iniziative si perseguono le finalità proprie dell'Ente;

**Considerato** il valore delle manifestazioni civili e religiose nel pieno rispetto delle tradizioni locali;

**Atteso che:**

rientra nelle competenze dell'ente locale la possibilità di erogare contributi in favore di associazioni, comitati, parrocchie, in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività locale;

questo Comune, tradizionalmente, garantisce ed assicura la realizzazione di eventi in quanto il sostegno alle tradizionali feste popolari è in linea con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione;

i programmi delle Feste religiose si caratterizzano per lo svolgimento di attività prettamente religiose ed eventi di intrattenimento musicali, rappresentando un'importante momento di aggregazione per

consolidare la propria identità culturale, sociale e religiosa e per tramandare alle giovani generazioni le tradizioni popolari consolidate negli anni;

**Dato atto** che nelle annualità precedenti il Comune ha concesso contribuzioni economiche per le suddette feste e che anche questa Amministrazione, nel rispetto delle tradizioni locali ormai consolidate negli anni, intende contribuire alla buona riuscita delle iniziative correlate ai festeggiamenti religiosi;

**Visto** il parere dell'ANCI PIEMONTE - Anno 2011 - in materia di erogazione di contributi in denaro ..... per il sostegno alle iniziative a carattere socio culturale ..... a seguito delle disposizioni del D. L. n. 78/2010, da cui emerge che resterebbero consentite le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

**Considerato**, per quanto sopra esposto, **che**:

la spesa derivante dalla concessione del contributo per l'organizzazione dell'evento religioso in parola non rientra nel divieto di cui all'art.6, comma 9 del D. L. n. 78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010 tenuto conto che la stessa è finalizzata alla salvaguardia dei valori della tradizione e della cultura locale, alla promozione del turismo e dell'economia del paese in quanto lo svolgimento dei festeggiamenti richiama numerosi visitatori dai paesi limitrofi contribuendo in tal senso alle finalità proprie dell'Ente svolte nell'interesse della collettività per lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico;

le attività in parola rientrano nelle finalità istituzionali di questo ente nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e nell'ambito dei programmi socio-economici locali e che pertanto la concessione del contributo in questione non rientra tra quelli di cui all'art. 6 comma 9 del D. L. n. 78/2010;

**Visto** il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione di C. C. n. 8 del 08.03.2019;

**Ritenuto** di poter accogliere l'istanza del Parroco Don Pasquale Riccio assegnando la somma di € 4.440,00, quale contributo economico a sostegno delle spese che verranno sostenute per lo svolgimento delle Feste religiose di cui sopra;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Area competenti, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti**:

Il D. lgs. n. 267/2000;

Il vigente Statuto comunale;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

**Di accogliere** la richiesta del Parroco Don Pasquale Riccio e di concedere allo stesso un contributo economico pari ad € 3.800,00, per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, Santa Maria dei Manganelli e San Pietro, in programma nei mesi giugno e di agosto 2019;

**Di autorizzare** il Responsabile del servizio AA.GG. ad impegnare la somma complessiva pari ad € 4.400,00, di cui € 3.800,00 sul cap 34600 ed € 600,00 sul cap. 4600 del bilancio di previsione 2019/2021, e. f. 2019 che offrono la necessaria disponibilità e, conseguentemente, liquidare il relativo importo al Parroco p.t. della Parrocchia S.Maria delle Grazie, Don Pasquale Riccio;

**Di dichiarare** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione dall'esito favorevole, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.

**CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE  
GRAZIE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO, SANTA MARIA DEI  
MANGANELLI E SAN PIETRO, PERIODO GIUGNO E AGOSTO ANNO 2019.**

---

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i  
seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000.

Per la regolarità tecnica: parere favorevole  
Guardia Lombardi responsabile servizio AA.GG.  
20.06.2019 MAGNOLIA Rocco

Per la regolarità contabile: parere favorevole  
Guardia Lombardi responsabile servizio finanziario  
20.06.2019 TRUNFIO Rosapina



*Rap*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to GENTILE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUTASCIO ANNA

---

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n. 2176 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/00).

Li, 21.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUTASCIO ANNA

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 della Legge n. 267/00.

Li, 21-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUTASCIO ANNA

---

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00).

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUTASCIO ANNA

---

[ ] **Revocata/modificata** dalla Giunta Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

È copia conforme all'originale.

Li, 21.06.2019

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
MUTASCIO ANNA

DELIBERA DI GIUNTA n.68 del 21-06-2019 COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI